

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► **B**

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2005

che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio in merito alle garanzie fornite sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi

[notificata con il numero C(2005) 5485]

(2005/942/CE)

(GU L 342 del 24.12.2005, pag. 92)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale

	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Regolamento (CE) n. 1792/2006 della Commissione del 23 ottobre 2006	L 362	1	20.12.2006

**DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 21 dicembre 2005****che autorizza gli Stati membri a prendere decisioni a norma della direttiva 1999/105/CE del Consiglio in merito alle garanzie fornite sui materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi***[notificata con il numero C(2005) 5485]*

(2005/942/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, il Consiglio stabilisce, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in un paese terzo offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e alle disposizioni adottate per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della suddetta direttiva.
- (2) La Commissione tuttavia non dispone ancora di informazioni sufficienti circa le condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare le decisioni in questione nei confronti di tali paesi.
- (3) Per evitare l'interruzione del flusso di scambi è opportuno autorizzare gli Stati membri a prendere dette decisioni in merito a specifici materiali importati da determinati paesi. Dall'analisi della Commissione risulta che questi materiali offrono garanzie equivalenti a quelle dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nelle Comunità ai sensi della direttiva 1999/105/CE.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri sono autorizzati a decidere nei confronti dei paesi terzi elencati nell'allegato e delle specie, delle categorie e dei tipi di materiali di base ivi menzionati se i materiali forestali di moltiplicazione prodotti in detti paesi offrano, quanto alle modalità di ammissione dei relativi materiali di base e ai provvedimenti adottati per la loro produzione a fini di commercializzazione, le stesse garanzie dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti nella Comunità e rispondenti alle disposizioni della direttiva 1999/105/CE.

I materiali forestali di moltiplicazione importati da detti paesi terzi devono essere corredati di un certificato principale o di un certificato ufficiale rilasciato dal paese di origine e di documenti che contengano i

⁽¹⁾ GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

▼B

dettagli di tutte le partite da esportare, prodotti dal fornitore nel paese terzo.

Articolo 2

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri in merito a tutte le decisioni prese a norma della presente decisione e su qualsiasi ritiro delle medesime.

Articolo 3

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 si applica dal 1° gennaio 2006 e scade il 31 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

▼ **B**

ALLEGATO

Paese di origine	Specie	Categoria	Tipo di materiale di base
Bielorussia	<i>Picea abies</i> Karst.	SI	SS, St
Canada (British Columbia)	<i>Abies grandis</i> Lindl.	SI, Q, T	SS, St, SO, PF
	<i>Picea sitchensis</i> Carr.	SI, Q	SS, St, SO
	<i>Pinus contorta</i> Loud.	SI	SS, St
	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco	SI, Q, T	SS, St, SO, PF
Croazia (I-1. Podravina, Podunavlje, I-2. Posavina)	<i>Quercus robur</i> L.	SI	SS, St
Norvegia	<i>Picea abies</i> Karst	SI	SS, St
	<i>Pinus sylvestris</i> L.	SI	SS, St
	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	SI	SS, St
	<i>Quercus robur</i> L.	SI	SS, St

Svizzera	<i>Fagus sylvatica</i> L.	SI	SS, St
Turchia	<i>Cedrus libani</i> A. Richard	SI, SE	SS, St
	<i>Pinus brutia</i> Ten.	SI, SE	SS, St
Stati Uniti d'America (Washington, Oregon, California)	<i>Abies grandis</i> Lindl.	SI, Q, T	SS, St, SO, PF
	<i>Picea sitchensis</i> Carr	SI	SS, St
	<i>Pinus contorta</i> Loud	SI	SS, St
	<i>Pseudotsuga menziesii</i> Franco	SI, Q, T	SS, St, SO, PF

▼ **M1**▼ **B**

Legenda:

Categoria	Tipo di materiale di base
SI Identificati alla fonte	SS Fonte di semi
SE Selezionati	St Soprassuolo
Q Qualificati	SO Arboreto da seme
T Controllati	PF Genitori